



L'umanesimo giuridico in un libro di Donato Carusi*



Andrea Barenghi

1. Il libro sul quale la cortesia del prof. Claudio Scognamiglio ci ha oggi chiamati a discutere si pone in evidente continuità con la precedente produzione letteraria dell'A.: come nelle sue precedenti monografie e nei saggi che le hanno preparate e preannunciate si tratta di un lavoro che ruota, a me pare, quasi per intero attorno a un pensiero dominante e fondamentale, che è quello dell'uguaglianza, attorno a cui si svolge – sulla traccia del pensiero di scrittori alla cui lezione Carusi è molto legato – la meditazione dell'A., che si potrebbe appunto definire una proposta di umanesimo giuridico.

Il volume nasce da una molteplicità di motivazioni.

Storia della letteratura e ricostruzione del suo rilievo politico, esso costituisce anche una preziosa introduzione alle scienze giuridiche e una dimostrazione della necessità e del valore dell'educazione letteraria dei giuristi. Il lavoro è il frutto dell'insegnamento offerto dall'A. alle matricole della facoltà giuridica genovese, ed è rivolto ad avvicinare i non specialisti al diritto come prodotto storico e culturale.

Si tratta però altresì di un'introduzione alla 'grammatica' giuridica, e ai fondamenti stessi del discorso giuridico, e di una continua discussione dei 'valori' civili e della loro prospettiva 'universalistica': 'storia della letteratura', quindi, come rappresentazione delle «relazioni umane» in cui il diritto, «pratica ad alto grado di astrazione e formalizzazione», è chiamato a «mettere ordine» e i giuristi a una «disciplinata e funzionalizzata pratica dell'immaginazione» («tutt'altro che estranea» al lavoro che li attende).

2. Nella sua trama fittissima possono distinguersi diversi filoni, che si intrecciano tra loro: i tre capitoli, diciamo, di 'metodo', dedicati alle tematiche del movimento 'diritto e letteratura' (*law of literature, law as literature and law in literature*); la ricostruzione dei caratteri fondamentali della 'modernità' occidentale; l'introduzione al pensiero giuridico e

* Si tratta dello schema di intervento predisposto per la presentazione del volume organizzata presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' nel quadro delle attività del Dottorato di ricerca in diritto e processo.

agli istituti, e qui si ritrovano davvero molti dei temi fondamentali del diritto moderno, privato e pubblico in una sintesi davvero mirabile.

Ma forse più importante è il metodo con cui questi temi vengono ‘pensati’ e ‘rappresentati’ attraverso una specifica contestualizzazione storica e culturale: alla nostra generazione, e all’ambiente da cui proviene C. in particolare, è stato insegnato dal principio che il diritto è un fatto politico, che si tratta di un fenomeno storico, che esso costituisce un prodotto culturale. Ebbene nel lavoro di C. queste qualità del diritto non vengono solamente evocate o enunciate o teorizzate.

Esse vengono espone in piena luce, si potrebbe dire sul tavolo settorio, dove ogni considerazione è funzionalizzata alla evocazione dei nessi quasi organici tra la vicenda storico-politica, la decisione giuridica e le parole della letteratura: nella configurazione di un istituto, nella sua vicenda storica, nella considerazione che la cultura senza aggettivi, sovente anticipando lo sviluppo politico e legislativo, ne offre, nelle sue motivazioni e nel suo rilievo politico. Si potrebbe anzi dire che il punto di incontro tra ‘diritto’ e ‘letteratura’ per l’A. va individuato proprio nel significato politico che l’una e l’altro di per sé assumono: la valenza politica della letteratura, dice l’A. citando Jean-Paul Sartre è un inoppugnabile dato di fatto, e da quel valore politico prende spunto anche la vicenda del diritto, la sua evoluzione.

3. Il volume muove dalla suggestione dell’aureo libretto dedicato nel 2007 da Alan Bennett all’ipotesi della ‘sovrana lettrice’ (è la felice resa italiana del titolo molto inglese: ‘the Uncommon Reader’), indotta dal rapimento letterario a trascurare o a trasformare i doveri protocollari e infine ad abdicare, conquistando la libertà di divenire lei stessa autrice.

Il titolo riflette tuttavia anche un’altra suggestione, più specifica al discorso giuridico: la letteratura, «*termometro della sensibilità giuridica di un popolo*», «*segue il diritto nelle sue fasi*», cioè nella disciplina dei fatti reali che lo sviluppo della vicenda storica impone, e, allorché questo «*esita e temporeggia*», «*ne prepara l’evoluzione*» (così, nel 1936, un autore poco noto come Antonio D’Amato su *La letteratura e la vita del diritto*).

Ma la ‘maestà’ del titolo non è solo quella del sovrano politico (il re o il popolo) quanto, come l’A. ammonisce, anche la ‘maestà’ del soggetto che attraverso la letteratura entra in contatto con l’alterità, con la sfera delle uguali possibilità, con gli accidenti della storia, e quindi, in definitiva, con quelli che C. individua come fondamenti del principio di uguaglianza.

4. Si diceva dei capitoli dedicati al discorso, se si vuole metodico, su ‘diritto’ e ‘letteratura’: due di questi sono dedicati *ex professo* al problema del fondamento e al ‘*Law & Lit*’, movimento quest’ultimo che ha formalizzato nelle Università americane un approccio di ben più diffusa e risalente origine («*l’esperienza autocosciente di complesse e dinamiche relazioni tra cultura giuridica e creazione letteraria non è per nulla nuova*» avverte infatti l’A.) mentre un ulteriore capitolo si incentra su *Law of Literature* (e quindi sul problema del diritto d’autore, dallo statuto della regina Anna del 1710 fino alla Convenzione di Berna del 1886, e perciò anche sul ruolo sociale degli intellettuali).

Il primo di questi capitoli su 'Law & Lit' introduce la materia per fondare la necessità di una sovrapposizione tra studî letterari e studî giuridici nell'insegnamento universitario.

L'altro capitolo, per così dire, sul metodo è soprattutto dedicato al rapporto tra diritto e letteratura nel movimento del 'Law & Lit', alla sua importanza, ai suoi stili, alle articolazioni ideologiche, e qui l'A. in filigrana ripropone il problema cruciale dello statuto della scienza giuridica, del rapporto tra diritto e interpretazione, dell'autonomia dell'interprete e del ruolo dell'immaginazione nella decisione giuridica.

Le declinazioni del *Law as Literature*, del *Law in Literature* e del *Law of Literature* servono anche a collazionare le varie tendenze degli studî e i rapporti con gli altri movimenti della scienza giuridica d'Oltreoceano (*Law & Economics*, *Critical Legal Studies*, *Black Studies*, *Women's Studies*), fino ad approdare a Martha Nussbaum, al cui pensiero (ove «la frequentazione della letteratura sembra essere la condizione stessa del ragionare in termini politici») Carusi è molto legato, e nel cui approccio riconosce l'attitudine ad «immergere nell'esperienza giuridica e nel dibattito politico statunitense elementi del personalismo delle Costituzioni europee».

5. La ricostruzione profonda del percorso evolutivo del diritto e della letteratura nello sviluppo delle società europee moderne e contemporanee riprende come idea guida il passaggio dal reicentrismo all'antropocentrismo: la scoperta da parte del soggetto della propria individualità e storicità. È l'indagine di questo motore fondamentale della modernità che C. mette al centro della sua riflessione. Così nella religione la riforma, nell'economia lo sviluppo capitalista, nella letteratura la nascita del romanzo, nell'ordinamento politico la rottura del 'sistema dei vincoli' che nell'*ancien régime* tendevano in definitiva ad impedire lo sviluppo e lo stesso riconoscimento della persona e della sua individualità.

C. ricorda come secondo Fielding il romanzo avrebbe portato nella società uno sviluppo anarchico (e dato che i tempi della storia sono lunghi, chissà che non sia possibile un'indagine sul rapporto che con quella osservazione presentano talune derive anarcoidi delle società contemporanee). È qui che C. esplicita con chiarezza la sua prospettiva: l'idea 'morale' e 'giuridica' di uguaglianza è essa stessa il frutto dell'affermarsi del romanzo, in quanto frutto della diffusione della cultura e dell'alfabetizzazione di strati crescenti della popolazione, ma anche quale 'letteratura dell'individuo' che promuove quel 'sentimento delle analoghe possibilità' in cui appunto l'A. ravvisa il fondamento del principio di uguaglianza. Senza la circolazione culturale, e quindi dove difetti la libertà della ricerca e dell'insegnamento, l'autonomia del relativo ordinamento, e adeguati mezzi di sviluppo, non possono che tornare a crescere, come oggi si vede bene, le disuguaglianze.

Per l'A. il maggior merito della letteratura «è forse proprio questo, di rivaleggiare con tutti i fattori mentali che si frappongono allo sviluppo delle persone», «ciò che la smania di potere dentro di noi e il potere reale intorno a noi avversano sistematicamente, la pratica e la fruizione letteraria valgono a implementare: la libertà del pensiero, il desiderio di conoscenza e di partecipazione, e insieme a questi l'immaginazione associativa – la facoltà di stabilire

e argomentare ragioni di distinzione tra i simili, rapporti di eguaglianza tra i diversi», che dovrebbe essere, appunto, il mestiere del giurista.

6. Ma il libro non si limita a proporre innumerevoli collegamenti e fitte trame di riferimenti e tendenze, problemi interpretativi e teorici propri della scienza giuridica: vi campeggia infatti la rappresentazione di «tre secoli di letteratura» e di storia e dell'«entusiasmo e dello sconcerto di un'intera epoca» di fronte al forsennato sviluppo tecnico, economico e sociale e alle sue conseguenze sulla vita degli uomini (quelle sull'impatto della rivoluzione ferroviaria sono, ad es., tra le più divertenti pagine del volume).

Si tratta di un percorso serratissimo. Vi si incontra tra l'altro l'avvento del primo embrione di cultura di massa con l'affermarsi dei giornali e del romanzo, e il suo significato sociale e politico, rispetto al che l'A. registra le reazioni dei ceti dominanti ma anche della cultura 'alta' (si pensi ad es. all'attualità della protesta di Søren Kierkegaard sulla comunicazione di massa: «è l'intera forma di questa comunicazione ad essere, nella sua essenza, falsa»).

Sul piano giuridico i grandi passaggi della modernità si snodano nell'affermazione del principio di uguaglianza formale, nel tramonto del *droit coutumier*, nell'affermarsi del diritto borghese 'eguale', della piena capacità di agire dei soggetti, dell'unitarietà del diritto di proprietà (prima stratificato in una frammentazione paralizzante), e così, sul piano tecnico, dell'affermazione del principio di tipicità dei diritti reali, funzionale a «una società e un'economia dinamiche», della creazione di società anonime a partire dalle Compagnie delle Indie e dal privilegio degli *iura regalia* di cui erano dotate per favorire la nascente iniziativa capitalistica.

Ancora, nel volume si ritrovano i rapporti tra Francia e Germania nel '7-'800, il rinnovamento letterario e giuridico («le società ... si affrancano dall'autorità degli antichi, rivendicano nei loro confronti pari dignità e quindi titolo a scegliere per sé il diritto proprio»), i profondi sommovimenti culturali e il rapporto delle scuole giuridiche con romanticismo e illuminismo, il percorso verso la codificazione e l'unificazione tedesca. Sul piano letterario, l'Ottocento è innanzitutto il «secolo di Balzac», che forse più di ogni altro autore ha rappresentato la vita del diritto nella *Comédie humaine*, denunciandola e parodiandola, ma offrendo una rappresentazione precisa dei problemi dell'epoca (ne ha dato conto lo studio certosino di Giuseppe Guizzi nel 2021 scrivendo un altro straordinario contributo sui rapporti tra diritto e letteratura: *Il 'caso Balzac'. Storie di diritto e letteratura*). Poi, attraverso la letteratura 'realista' ottocentesca, la prospettiva della società di massa e lo sfruttamento dei ceti subalterni, con il prendere forma dell'autonomia del rapporto di lavoro e delle relazioni industriali, lentamente e faticosamente conseguita a partire da quel momento (ma mai acquisita definitivamente come la Storia si sta incaricando, mi pare, di dimostrare).

L'indagine di C. spazia nella delimitazione di aree tematiche diverse con una vastità che non può qui nemmeno menzionarsi. Nel «trattamento delle male piante» si indaga la devianza sociale a partire dall'*Inquisizione*; sui problemi della subalternità femminile («una stanza tutta per sé»), si muove dal XIV secolo per arrivare al problema dell'effettiva realizzazione della parità; e poi gli orrori del '900, con le dittature, l'interventismo e le

guerre («*fin de siècle*», «*verso la catastrofe*», «*un popolo di santi, navigatori e mescite*», «*il fuoco*», si tratta di passaggi da rileggere con attenzione oggi); le avanguardie, il crollo degli imperi, la crisi del soggetto cui «*l'unità di senso è ormai negata e non resta che costruire forme*» (per riprendere un'espressione di Natalino Irty citata nel testo) e quindi anche «*la perdita di unità della legge*» («*viaggio ai confini della notte*»); le migrazioni interne in Europa e l'emigrazione italiana («*gli indesiderati d'Europa*»); la contrapposizione dei blocchi, i guasti del capitalismo, la tragedia del socialismo reale, e il terrore atomico («*uscita di sicurezza*»); la resistenza, l'affermazione dei diritti umani, le Costituzioni democratiche, ma anche i movimenti artistici, e così l'arte per l'arte, il teatro dell'assurdo, l'*engagement* («*educazione europea*»); poi l'«*America*», per finire con le «*geografie del romanzo*», «*la letteratura contemporanea*» e il «*suo apporto all'internazionalismo*».

7. Si tratta in definitiva di un vero e proprio 'libro-mondo' in cui C. delinea, assieme al proprio percorso di ricerca e alle proprie inclinazioni intellettuali, il percorso faticoso nella storia moderna della letteratura e del diritto, ritrovandovi una comune radice nell'essere strumenti di autocoscienza e di emancipazione e di liberazione dell'uomo, di umanesimo e di democrazia, di uguaglianza.

È, quello compiuto dall'A., un esercizio raffinatissimo, che consente di attingere una profonda visione d'insieme dei meccanismi della letteratura e del diritto nella storia, e delle loro ramificate implicazioni politiche, tessendo poi una fitta trama di rimandi, resi possibili dalla presenza, da un canto, del diritto e dei giuristi nelle opere letterarie (e spesso nella formazione degli uomini di lettere), e d'altro canto della letteratura come oggetto di studio o come pratica collaterale o ancora come testimonianza dei fatti che richiedono di essere disciplinati (l'«*umanistica vicinanza alla cultura letteraria*» che l'A. scorge nell'opera dei giuristi colti) o denuncia dell'insufficiente o dell'inavvertita o forse anche dell'ingiusta (ma qui si aprirebbe un capitolo ancor più complicato) considerazione che la legge gli riserva: citando Pietro Rescigno, potrebbe in questo caso parlarsi della «*miseria del diritto*» e «*della pena del giurista che cerca di riscattarla*».

Forse si tratta anche di un libro pericoloso. Non solo il lettore è incoraggiato all'esercizio liberatorio del pensiero critico. Ma del diritto il lavoro di C. dice quasi tutto quel che c'è da sapere, mentre della letteratura dice quanto basta per sollecitare nuove letture e nuove ricerche: l'effetto potrebbe non limitarsi alla liberazione da quella certa «*certa limitatezza o aridità interiore*» derivante dalla «*dedizione e [dal] sacrificio di molte altre opportunità*» che richiede lo studio del diritto («*capirlo almeno un poco*» «*richiede pazienza*», «*padroneggiarlo a fondo*» «*esige dedizione e sacrificio di molte altre opportunità*»), ma anche aprire la mente del lettore a una curiosità destinata a rivelarsi insaziabile.

